



**Sindacato Autonomo
Vigilanza Privata**

Prot. 02/20/D.V.
Roma, 14 gennaio 2020

Oggetto: Tribunale fallimentare di Roma. Ricorso per concordato preventivo n. 1/2020.
Richiesta di incontro immediato e diffida. Ferie e permessi delle Guardie Giurate.

All'ISTITUTO DI VIGILANZA URBE SPA
Amministratore Delegato dott. Sergio BIASINI
PEC: direzione@pec.ivuspa.it

e, p.c.

Alla Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
PEC: protocollo.prefrm@pec.interno.it

Alla Questura di Roma
dott. Carmine ESPOSITO
PEC: gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

Spett.le Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma
PEC: itl.roma@pec.ispettorato.gov.it

Con la presente, facendo riferimento al Ricorso che codesta Società ha presentato al Tribunale fallimentare di Roma, mentre si proclama lo stato di agitazione dei lavoratori dipendenti da IVU S.p.a., si **richiede al dott. Sergio BIASINI** un immediato incontro per chiarire gli aspetti concernenti il trattamento dei lavoratori in questa fase di dichiarata crisi della Società.

In particolare, mentre si contesta fin d'ora il contenuto della nota dell'8 gennaio u.s. n. AGP-2020-LVA-004, con la quale sono state impropriamente "azzerate" ferie e permessi maturati dalle Guardie Giurate alla data del 31 dicembre 2019 (impedendo in tal modo al personale di fruire di periodi di riposo necessari per il recupero delle energie psicofisiche), si reclama l'immediata, integrale erogazione della mensilità di stipendio di gennaio 2020, unitamente agli emolumenti di dicembre u.s., tra cui la tredicesima mensilità, dovuti ai lavoratori.

Si fa riserva di valutare, nelle prossime ore, l'opportunità di rivolgersi, per conto dei lavoratori rappresentati, ai committenti per il pagamento diretto delle spettanze dovute, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 276/2003, dall'art. 30, commi 5 e 6, D. lgs. n. 50/2016 e dall'art. 1676 c.c.

Non si mancherà, inoltre, di informare il Tribunale fallimentare e il competente Pubblico Ministero di ogni ulteriore fatto rilevante per la piena tutela dei diritti dei lavoratori.

Per la Questura di Roma che legge per conoscenza si rappresenta che l'azzeramento delle ferie e permessi, operato in modo del tutto illegittimo dall'Azienda (che scorrettamente equipara tale diritto dei lavoratori a una posta economica), può incidere negativamente sulla qualità dei

servizi. Ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e succ. mod., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e delle norme in materia di vigilanza privata, infatti, tale scelta arbitraria induce surmenage lavorativo e incide sul necessario equilibrio psicofisico di lavoratori che esplicano il loro servizio in armi.

Si chiede, pertanto al sig. Questore di Roma, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144 e dei principi sulla sua responsabilità in materia di lavoro delle Guardie Giurate affermati dalla Sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8230 del 23 maggio 2003, un immediato intervento preventivo teso a riaffermare il diritto dei lavoratori dell'IVU alla piena fruizione di ferie e riposi maturati.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Vincenzo del Vicario
Vincenzo del Vicario